



**COMUNE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**
Provincia di Cuneo

COPIA
DELIBERAZIONE
N. 91

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa (CDI) - Anno 2020 - Presa d'atto costituzione del fondo anno 2020 - Nomina delegazione trattante di parte pubblica - Formulazione direttive per contrattazione decentrata integrativa anno 2020.

L'anno **2020** addì **tre** del mese di **dicembre** alle ore **13,00** in videoconferenza

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	ALBERIONE Giorgio	Sindaco	Sì	
2	RASPO Andrea	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberione Giorgio SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Richiamato l'art. 40 del Decreto Legislativo 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali per il triennio 2016-2018 ;

DATO ATTO CHE l'art. 40, terzo comma, del D.Lgs. 165/01 prevede quanto segue:

“ ... la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”

RICONOSCIUTO che - nelle materie che attengono al trattamento economico del personale dipendente – l'Ente ha l'obbligo di contrattare in base all'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 165/01;

EVIDENZIATO CHE :

- questo ente ha sviluppato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e del personale già ampiamente in linea con i principi normativi di cui al D.Lgs. 150/2009 , formalmente assunti con propria deliberazione nr. 34/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, modificato con D.G.C. n. 55/2015 e l'allegato sistema di misurazione contenente le schede di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale
- E' stato approvato con delibera di Giunta Comunale N.8 DEL 24.01.2019 è stato approvato, confermandolo, Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2018-2020.

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- l'art. 9 comma 2-bis e successivamente modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e nella versione attualmente in vigore. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*
- l'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 così come novellato dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 144/2014 concernente

l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla entrata in vigore della medesima normativa;

- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;
- il comma 236 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi del quale: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Preso atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, tenuto conto anche delle posizioni organizzative, non deve superare il corrispondente importo per l'anno 2016;

Visto altresì l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Preso atto quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
 - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
 - d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165/2001;
 - e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n°205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
 - f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
 - g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
 - h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);
- Il Fondo di cui all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
 - a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n°449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
 - b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione del decreto legge 6 luglio 2011, n°98;
 - c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
 - e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art 67, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Ai sensi del comma 5, gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);

Evidenziato che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) dell'art 67 nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

Visto art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale

cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n°75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
 - b) premi correlati alla performance individuale;*
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;*
 - e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;*
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;*
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;*
 - i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
 - j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;*
- 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;*

Dato atto che l'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di incremento annuale del fondo deve indicare le modalità affinché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, soprattutto per ciò che riguarda gli incrementi ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L., sia per la parte fissa che quella variabile, tenendo conto delle nuove indicazioni interpretative Aran e soprattutto dell'art 23, comma 3 del Decreto Legislativo 75/2017 in base al quale gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Considerato che gli indirizzi che la Giunta Comunale intende esprimere hanno come esclusiva finalità quella:

- a) Di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- b) Di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi strategici e operativi del Piano
- c) Di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- d) Di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto, di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;

Dato atto che:

le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa del 2020, meglio specificate nell'Allegato "B", sono le seguenti:

- contrattare prioritariamente gli istituti e le materie oggetto di contrattazione decentrata secondo le norme di legge ed i contratti collettivi di comparto vigenti;
- la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per un importo non inferiore al 40% da destinarsi alla performance individuale;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, che stabilisce che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 67 CCNL 21/5/2018 nel rispetto della disciplina che prevede le materie oggetto di contrattazione;

Dato atto che i contratti decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.;

Visto l'art.8 del C.C.N.L., definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati e consente l'applicazione del contratto decentrato solo a seguito del controllo positivo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, effettuato dall'Organo di revisione dei Conti;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 270 del 02.12.2020 con la quale si è provveduto alla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 5051 del 01.12.2020 sulla costituzione del fondo approvata con Determinazione n. 270 del 02.12.2020.

DATO ATTO CHE il fondo disponibile in oggetto indicato l'anno 2020 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nella tabella di cui sopra – ammonta ad euro 27.094,04 suddiviso tra risorse stabili euro 21.422,07 e risorse variabili euro 5.671,97 comprese economie anno precedente e che il medesimo, risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti previsti per legge [Allegato "A"];

VISTI:

-il D.Lgs. n. 150/2009;

-il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

-i C.C.N.L. Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05.2018;

- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile dell'ufficio personale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con voto unanime e palese

DELIBERA

1. Di definire la composizione della delegazione trattante di parte pubblica nel modo seguente:
 - Segretario Generale dell'Ente Dott. Carmelo Mario Bacchetta – forma monocratica;

2. Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa alla parte economica dell'anno 2020 le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato 2020 meglio specificate nell'Allegato "B":
 - rispetto della normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di pareggio di bilancio;
 - la determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per un importo non inferiore al 40% da destinarsi alla performance individuale;
 - di esprimere pertanto la propria preferenza a che il fondo venga utilizzato per il finanziamento della performance;

3. Di determinare la composizione del fondo disponibile in oggetto per l'anno 2020 – elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nella tabella di cui sopra ammonta ad euro 27.094,04 suddiviso tra risorse stabili euro 21.422,07 e risorse variabili euro 5.671,97 comprese economie anno precedente e che il medesimo, risulta compatibile con i rispettivi vincoli e le limitazioni e rispetto dei limiti previsti per legge [Allegato "A"];

4. Di riconoscere che il fondo di cui al precedente punto 3), risulta compatibile con i vincoli e le limitazioni e il rispetto dei limiti di spesa previsti per legge.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere in merito al fine di dare corso alla contrattazione integrativa nei tempi prescritti dal CCNL.

Ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BONETTO dott.ssa Laura

IL PRESIDENTE

f.to Alberione Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **15 DICEMBRE 2020**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data **15 DICEMBRE 2020** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 15 DICEMBRE 2020

**IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario**

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **03 DICEMBRE 2020**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario